

L'anno 2009, il giorno 20 del mese di aprile in Milano

tra

ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

Le Parti, in attesa del rinnovo del CCNL 21 luglio 1995 e successive modifiche per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali, scaduto in data 31 dicembre 2008, stante la necessità di approfondire le tematiche introdotte con l'Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio scorso tra il Governo e le Parti sociali e di valutare le opportunità connesse all'aumento della produttività e al riconoscimento del merito, stipulano il presente accordo.

### **Dichiarazione delle Parti – Relazioni sindacali**

Le Parti si impegnano ad effettuare le necessarie valutazioni congiunte sulle tematiche di cui in premessa, ponendo particolare attenzione al tema della diffusione, promozione e incentivazione della contrattazione di secondo livello, anche al fine di favorire il ricorso alla retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti in azienda.

#### **Art. 1 – Agenzia per il lavoro**

Le Parti, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica, convengono di sollecitare congiuntamente il Governo affinché dia attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276, relative allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro per il tramite delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

#### **Art. 2 – Fondo Mario Negri**

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano di riallineamento del Fondo per la sua trasformazione in regime a capitalizzazione, nonché in analogia con quanto già definito dal CCNL per i dirigenti del terziario, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri è modificata come segue:

- a) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'11,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 dell'art. 25 del ccnl 6 aprile 2005, è fissato all'11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all'11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- b) Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'1,76% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 dell'art. 25 del ccnl 6 aprile 2005, è pari all'1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all'1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.



- c) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato alla lettera a), il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, già pari per il 2008 al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate alla lettera b).


### **Art. 3 – Dirigenti Prima Nomina (DPN)**

1. Le Parti concordano di confermare, anche per le assunzioni e/o nomine di DPN che siano intervenute o interverranno nel corso del biennio 2009/2010, le agevolazioni contributive introdotte dall'articolo 7 dell'accordo 29 giugno 2004.

### **Art. 4 – Decorrenza e durata**

1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2009 ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.

  
ASSOLOGISTICA  
Nereo Paolo Marcucci

  
MANAGERITALIA  
Claudio Pasini

Milano, 20 aprile 2009